

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo di ricorso, vertente sull'eccezione di illegittimità dell'articolo 77, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). A sostegno dell'illegittimità delle predette disposizioni, la ricorrente afferma che un funzionario o agente dovrebbe poter effettuare una scelta informata sul trasferimento dei suoi diritti pensionistici nazionali verso il sistema europeo al momento del pensionamento e non prima. Orbene, l'applicazione della norma attuale implica una differenza di trattamento rispetto a un funzionario che abbia trascorso tutta la sua carriera all'interno del sistema europeo oppure abbia preso servizio nelle istituzioni europee senza trasferire diritti pensionistici precedentemente acquisiti nel sistema pensionistico di uno Stato membro. La ricorrente ritiene, dunque, che sussista una violazione del principio di non discriminazione che determinerebbe l'illegittimità delle disposizioni impugnate.
2. Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei doveri di assistenza e di sollecitudine previsti all'articolo 24 dello Statuto. La ricorrente fa valere il fatto di non aver ricevuto, al momento del trasferimento dei suoi diritti pensionistici, alcuna tabella indicante che ella aveva diritto al rimborso dell'equivalente attuariale non ridotto degli importi maturati nel suo regime nazionale d'origine e non contabilizzati nel sistema pensionistico dell'Unione.
3. Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Secondo la ricorrente, la circostanza che taluni funzionari ricevano un rimborso al momento del trasferimento dei loro diritti pensionistici e altri no costituisce una violazione del principio di parità di trattamento e una discriminazione ingiustificata.
4. Quarto motivo di ricorso, vertente sulla sussistenza di un arricchimento senza causa a danno della ricorrente. La ricorrente rileva che, al momento del trasferimento dei suoi diritti nazionali verso il regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, non ha avuto luogo alcun rimborso del residuo dell'equivalente attuariale non preso in considerazione nel calcolo del suo abbuono d'anzianità.

---

### Ricorso proposto il 10 giugno 2022 — Hacker Pschorr Bräu/EUIPO — Vandělková (HACKER SPACE)

(Causa T-349/22)

(2022/C 284/80)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* Hacker Pschorr Bräu GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: C. Tenkhoff e T. Herzog, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Jana Vandělková (Praga, Repubblica ceca)

## Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «HACKER SPACE» — Domanda di registrazione n. 18 144 157

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° aprile 2022 nel procedimento R 1268/2021- 1

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 47, paragrafo 5 e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, letto congiuntamente all'articolo 8, paragrafo 1, del suddetto regolamento;
- Violazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;
- violazione del principio di parità di trattamento e di buona amministrazione, compreso il principio di economia processuale, l'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

---

**Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2022 — NJ / Commissione**

**(Causa T-693/21)** <sup>(1)</sup>

(2022/C 284/81)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 37 del 24.1.2022.

---

**Ordinanza del Tribunale del 1° giugno 2022 — NQ / Consiglio e a.**

**(Causa T-803/21)** <sup>(1)</sup>

(2022/C 284/82)

*Lingua processuale: il portoghese*

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 109 del 7.3.2022.

---

**Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2022 — OF / Commissione**

**(Causa T-80/22)** <sup>(1)</sup>

(2022/C 284/83)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 138 del 28.3.2022.

---